



COMUNE DI CASALE SUL SILE

PROVINCIA DI TREVISO

REGIONE DEL VENETO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE

(art. 23 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada, e

art. 51 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada)

*Approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 23.09.2010
Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 25.11.2010
Esecutivo il 27.01.2011.
Modificato con deliberazione Consiliare n. 40 del 25.09.2014*

INDICE

Art. 1: Oggetto del Regolamento

Art. 2: Definizioni

Art. 3: Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione

Art. 3 bis-Volantinaggio

Art. 4: Domanda di autorizzazione

Art. 5: Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Art. 6: Determinazione visibilità degli impianti dalle strade

Art. 7: Collocazione - ubicazione - distanze

Art. 8: Collocazione in zone speciali

Art. 9: Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

Art. 10: Caratteristiche

Art. 11: Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

Art. 12: Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

Art. 13. Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

Art. 14: Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole

Art. 15-Definizione di pubblicità temporanea

Art. 16: Autorizzazione per pubblicità temporanea

Art. 17: Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea

Art. 17-Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole

Art. 18-Propaganda istituzionale

Art. 19-Spostamento o rimozione per moti di pubblico interesse

Art. 20: Obblighi - vigilanza - sanzioni

Art. 21: Norme finali e transitorie

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 n. 285) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, come anche per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e della eventuale Gestione in Concessione, si rinvia al Regolamento comunale (adottato ai sensi del D. L.vo 15.11.1993, n. 507) ed al piano generale per le pubbliche affissioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 23/12/2008.

Art. 2 - Definizioni

1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, eccetera, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono definiti "Impianti" pubblicitari per i quali è richiesta l'autorizzazione alla installazione, i manufatti e le strutture permanenti di seguito indicati, ovvero ai medesimi assimilabili:
 - a) Insegna di esercizio;
 - b) Preinsegna;
 - c) Cartello;
 - d) Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda;
 - e) Bacheca;
 - f) Vetrinetta;
 - g) Striscioni, Locandine, Stendardi o Bandiere, utilizzati per scopi pubblicitari.

Art. 3 - Altre attività pubblicitarie soggette a particolare regolamentazione

1. Altre particolari forme di pubblicità sono soggette a specifica regolamentazione, e disciplinate secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Costituiscono, poi, forme particolari di pubblicità temporanea:
 - a) pubblicità fonica o sonora;
 - b) pubblicità sui veicoli;
 - c) volantinaggio o similari (con esclusione della propaganda elettorale nei periodi previsti dalla legge).

Art. 3 bis - Volantinaggio

In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio o la distribuzione di volantini, avvisi in genere esercitata in forma ambulante, da punti fissi, da automezzi in movimento. E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano dei volantini, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali, sportive o comunque senza finalità di lucro.

CAPO II - PUBBLICITÀ FISSA

Art. 4 - Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare, ripristinare, rinnovare, o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione, ai sensi del Codice della Strada, da parte del Comune.
2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in bollo contenente le seguenti indicazioni:
 - generalità: residenza e codice fiscale del richiedente e indicazione dell'attività da pubblicizzare;
 - indicazione della strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione dell'impianto da pubblicizzare;
 - ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - generalità del proprietario del suolo o dell'immobile su cui l'impianto sarà installato, ed estremi dell'atto di autorizzazione, o contratto, dal quale consegua la disponibilità dell'immobile (terreno o fabbricato) per apporvi il mezzo pubblicitario.

3. Alla domanda, da indirizzare al Comune, deve essere allegata:

3.1) Documentazione tecnica in 3 copie (ed ulteriori copie per le autorizzazioni sottoposte a pareri esterni al Comune), firmata da un tecnico abilitato e costituita da:

- a - planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'insegna;
- b - documentazione fotografica (formato minimo cm. 9 x 12), dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto del quale l'edificio interessato fa parte;
- c - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario realizzato in modo tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;
- d - relazione tecnica illustrativa di quanto rappresentato negli elaborati grafici e con riferimento ai materiali, ai colori e alle forme;

3.2) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

3.3) dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

3.4) bozzetto del messaggio da esporre;

3.5) bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di richiesta relativa a mezzi pubblicitari per messaggi variabili.

4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività, ma potrà comprendere più impianti.

L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta:

- a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto pubblicitario
- b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale.

5. L'autorizzazione è rilasciata dopo aver acquisito i pareri di competenza di altre autorità o enti (Parco del Fiume Sile, Provincia di Treviso, ...) e facendo salvi eventuali diritti di terzi;

6. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe poste all'ingresso della sede dell'attività purché per dimensione (fino a 0,4 mq), caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonché le indicazioni grafiche applicate alle vetrate al fine di renderle riconoscibili per la sicurezza delle persone, o motivi ornamentali.

7. Gli impianti pubblicitari già autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento alla loro scadenza potranno essere rinnovati solo se conformi al presente Regolamento.

8. E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari e di impianti di pubblicità lungo tutte le strade comunali e nei centri storici (come definiti dallo strumento urbanistico generale), salvo che nei centri abitati del capoluogo e delle frazioni di Lughignano e Consio come individuati, da ultimo, ai sensi del codice della strada, con Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 20/11/2008.

9. L'autorizzazione all'installazione delle "insegne di esercizio", consentite su tutto il territorio comunale, verrà valutata in relazione alla situazione reale dei luoghi, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

Art. 5 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'ufficio competente provvede alla istruttoria della pratica ed al rilascio o al diniego dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. L'installazione di mezzi pubblicitari nelle zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 è subordinata al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica: conseguentemente i termini sopra indicati rimarranno sospesi per il periodo intercorrente tra la richiesta di parere alla Sovrintendenza e l'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Nel caso di domanda relativa ad impianti soggetti sia all'autorizzazione del Servizio Lavori Pubblici Comunali (per l'occupazione delle pertinenze stradali) sia all'autorizzazione di cui all'art. 23 del Codice della Strada di competenza del Comune, l'Ufficio competente, allo scopo della massima semplificazione del procedimento, verrà rilasciato un unico provvedimento previa acquisizione di pareri interni anche mediante conferenza dei servizi.

3. L'autorizzazione rilasciata viene annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9° comma dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, ed il corrispettivo per diritti di segreteria.

5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare al protocollo idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3° comma dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso, mentre, per gli impianti luminosi, la certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

6. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art. 53 – 6° comma - del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile a richiesta, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada.

7. Per il rinnovo dell'autorizzazione, qualora non siano intervenute modifiche regolamentari o allo stato dei luoghi, è sufficiente un'istanza all'Ufficio Competente contenente la dichiarazione di conferma delle caratteristiche dell'impianto documentate e dichiarate al momento della prima autorizzazione con il pagamento in unica soluzione del corrispettivo per il rilascio del rinnovo.

Art. 6 - Determinazione visibilità degli impianti dalle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, un impianto di pubblicità si definisce collocato "sulla strada", quando la installazione dello stesso è effettuata entro i limiti della sede stradale e delle fasce di rispetto della stessa.

2. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle zone precedentemente indicate, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali di cui alla tabella II 16, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; tale determinazione è effettuata in riferimento al carattere alfanumerico, simbolo o immagine, di maggior dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario.

3. Il criterio di visibilità di cui al comma precedente si applica invece in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:

- a) impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
- b) impianti luminosi;
- c) cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario.

Art. 7 - Collocazione - Ubicazione – Distanze

1. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E ed F, il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, è consentito, in deroga al 4° comma dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, purché:

a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, secondo le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché a distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede, della pista ciclopedonale, o del percorso protetto a margine della strada;

b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dal limite della carreggiata e comunque al di fuori del marciapiede, della pista ciclopedonale, o del percorso protetto a margine della strada;

c) vengano osservate le seguenti distanze minime:

- mt. 15 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 10 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- mt. 10 prima dei segnali di indicazioni;
- mt. 10 dopo i segnali di indicazioni;
- mt. 15 prima delle intersezioni (incroci);
- mt. 10 dopo le intersezioni (incroci);
- mt. 15 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- mt. 10 dagli imbocchi delle gallerie o sottopassi stradali o ferroviari;
- mt. 20 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette o dossi).
- mt. 15 dagli impianti semaforici
- mt. 8 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari nel senso di marcia dei veicoli.

2. Le distanze di cui sopra non si applicano agli impianti installati (parallelamente o in aderenza) sui fabbricati.
3. Le distanze di cui al 1° comma non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a 15 mt.
4. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempreché siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previo nulla osta vincolante dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale, per le rispettive competenze.
5. Al fine della riduzione degli impianti pubblicitari sul territorio comunale, il presente regolamento incentiva, anche attraverso deroghe sulle distanze sopra indicate, gli impianti riportanti una molteplicità di indicazioni e messaggi anche di più attività.
6. Gli impianti multipli di preinsegne potranno essere autorizzati anche collocati in corrispondenza di intersezioni a condizione che le preinsegne siano per colore conformi ai segnali di indicazione riguardanti la segnaletica artigianale, commerciale o industriale.

Art. 8 - Collocazione in zone speciali

1. Sono considerate "zone speciali" le seguenti aree:
 - parco regionale del Fiume Sile;
 - aree sottoposte ai vincoli paesaggistici del Decreto Leg.vo 42/04 (canali Bigonzo, canale Serva);
 - i centri storici, come perimetrati dal Piano regolatore Comunale (Piano degli Interventi).
2. Dette zone sono individuate del piano regolatore comunale.
3. All'interno del perimetro delle zone speciali non è consentita la collocazione di impianti pubblicitari previsti dalle lettere b), c), e d) indicati dal precedente articolo 2.
4. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, ricadenti all'interno del perimetro delle zone speciali è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario.
5. In deroga potrà essere consentita la collocazione di impianti e mezzi, da valutarsi caso per caso, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione, e previa valutazione di compatibilità paesaggistica favorevole, risultante da apposita autorizzazione.

Art. 9 - Dimensioni degli impianti pubblicitari dentro i centri abitati

1. Per gli impianti pubblicitari installati entro i centri abitati, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, si osservano le dimensioni stabilite dal presente articolo:
 - 1) se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in aderenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:
 - a) da mt. 0.00 a mt 5.00: metri quadrati 3 (tre)
 - b) da mt. 5.01 a mt 10.00: metri quadrati 4 (quattro)
 - c) da mt 10.01 a mt. 30.00: metri quadrati 10 (dieci) solo all'interno dell'area di pertinenza dell'attività svolta;
 - d) oltre mt. 30.01: metri quadrati 25 (venticinque) solo all'interno dell'area di pertinenza dell'attività svolta;
 - 2) se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:
 - a) da mt 0.00 a mt 5.00: metri quadrati 3 (tre)
 - b) da mt. 5.01 a mt. 10.00: metri quadrati 4 (quattro) solo all'interno dell'area di pertinenza dell'attività svolta;
 - c) oltre mt. 10.01: metri quadrati 8 (otto) solo all'interno dell'area di pertinenza dell'attività svolta.
2. Nell'ambito dei cantieri edili regolarmente autorizzati ai sensi delle vigenti normative, qualora il cartello di cantiere prescritto dall'art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 contenga anche messaggi pubblicitari relativi all'intervento edilizio in corso, lo stesso cartello può essere autorizzato in deroga ai limiti dimensionali fissati nel presente articolo, ferma rimanendo la salvaguardia della sicurezza stradale.
3. Per gli impianti pubblicitari recanti i messaggi di più di due attività potranno essere consentite dimensioni in deroga ai limiti di cui al comma 1, comunque non superiori a 6 metri quadrati.

Art. 10 - Caratteristiche

1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non debbono

ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, né costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone.

2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che abbiano intensità luminosa tale da produrre abbagliamento. Non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco e triangolo.

3. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori e sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento.

4. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada deve essere apposta una targhetta di identificazione, così come disposto dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

5. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile. La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 11 - Mezzi pubblicitari abbinati a servizi

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio "qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta".

2. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio nei centri abitati è ammessa solo a seguito di specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Il progetto di installazione degli impianti pubblicitari di servizio convenzionati, che dovrà specificare tipologia, dimensioni, colori e ubicazione di ogni impianto, nonché caratteristiche, dimensioni e colori dei messaggi pubblicitari, dovrà acquisire i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale.

3. È vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio in corrispondenza delle intersezioni, a meno di 5 metri, ad eccezione delle transenne di superficie inferiori a metri quadrati tre che hanno finalità e funzione di protezione degli utenti della strada.

4. Nel caso di insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada con superficie inferiore a mq 3, nei centri abitati non si applicano le distanze previste dagli artt. 7 e 9 del presente Regolamento.

5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento le pensiline al servizio di trasporto pubblico.

Art. 12 - Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. Le disposizioni di cui al comma 1° dell'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, si applicano anche agli impianti e altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed anche agli impianti situati nei centri abitati.

Art. 13 - Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio

1. Le disposizioni di cui all'art. 52 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada si applicano anche ai mezzi pubblicitari collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio situate nei centri abitati.

2. Per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio della superficie massima di 10 mq. anche in deroga dalla distanza del limite della carreggiata di cui all'art. 7, comma 1°, lett. a) e lett. b).

Art. 14 -Iscrizioni pubblicitarie su tende e cappottine parasole

L'apposizione di scritte o messaggi pubblicitari su tende e cappottine parasole è soggetta all'autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

CAPO III - PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Art. 15 - Definizione di pubblicità temporanea

1. E' definita "Pubblicità Temporanea" la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti dall'art. 47 commi 5 e 6 del d.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di seguito indicati:

- a) striscione;
 - b) locandina;
 - c) standardo o bandiera;
 - d) segno orizzontale reclamistico.
 - e) pubblicità fonica o sonora;
 - f) pubblicità sui veicoli;
 - g) volantinaggi o similari (con esclusione della propaganda elettorale nei periodi previsti dalla legge).
2. L'apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
3. La installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è disciplinata ai sensi dell'art. 51, comma 10, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ad eccezione della distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari che dovrà essere di mt. 8.

Art. 16 - Autorizzazione per pubblicità temporanea

1. Nel caso di pubblicità temporanea costituita da: segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, standardi e plance, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

2. La richiesta dell'interessato, da presentarsi almeno 10 giorni prima del previsto posizionamento, deve essere corredata da:

- a) planimetria con indicazione del sito;
 - b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc...;
 - c) bozzetto con dimensioni;
 - d) autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria, per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato.
3. L'ufficio preposto provvederà all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione, secondo le direttive dettate dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà versare, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico, il corrispettivo per diritti di spese di sopralluogo.
5. Al titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo autorizzativo ai sensi del 2° comma dell'art. 54 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 17 - Limiti e divieti relativi alla pubblicità temporanea.

1. Ai sensi del comma 2, dell'art.3 del D.Lgs. n.507/1993, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale;
- b) gli striscioni potranno essere fissati solo ad appositi ancoraggi a ciò predisposti: è vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come pali della luce, semafori, impianti di arredo urbano e stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti ecc..

2. L'autorizzazione per la pubblicità temporanea da effettuarsi con i mezzi di cui all'art. 15 può essere rilasciata per una durata massima di 30 giorni e per non più di 3 volte nel corso dell'anno. Il numero massimo di mezzi pubblicitari autorizzabile è fissato in 10 per ogni richiesta.

Art. 18-Propaganda istituzionale

Lungo ed in vista delle strade e Piazze dei centri abitati è consentito il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari contenenti informazioni o propaganda relative a manifestazioni od attività promosse dal Comune, Provincia, Regione, o altri Enti Pubblici, gruppi politici od associazioni senza scopo di lucro che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune. L'informazione può essere

accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.

Su determinazione degli Uffici Comunali competenti la G.C. approva preventivamente le tipologie e le ubicazioni esercitando ove ritenuto necessario il potere di deroga previsto dall'art. 23 6 comma del D.Lgsvo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Della determinazione relativa alle tipologie e alle ubicazioni dovrà essere data comunicazione al richiedente.

Art. 19-Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse

Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motivi di sopravvenuta tutela ambientale o paesaggistica, per demolizioni o costruzioni, per violazione del presente regolamento o per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o comunque di pubblico interesse.

L'interessato dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità entro il termine che sarà fissato nel relativo provvedimento dirigenziale. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 23 commi 13 quater del D.Lgvo 285/92.

Ogni spesa connessa alla rimozione e o allo spostamento nonché al ripristino di aree preesistenti resta ad esclusivo e totale carico dell'interessato.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 20 - Obblighi - Vigilanza - Sanzioni

- 1.** Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 60° giorno antecedente la scadenza.
- 2.** La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente Regolamento è di competenza della Polizia Locale, fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati.
- 3.** Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie dall'art. 23, commi 11 e seguenti del Codice della Strada.

Art. 21 - Norme finali e transitorie

- 1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (d.P.R. 16.12.1992, n. 495) e successive modifiche ed integrazioni.
- 2.** Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di seconda pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
- 3.** le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione in sede di rilascio di nuove autorizzazioni e di rinnovo di quelle preesistenti.